

## REGOLAMENTO (CE) N. 540/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1998

recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 12,considerando che il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2439/97<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine;considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/98<sup>(6)</sup>, ha stabilito l'elenco dei prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione nel settore delle carni suine;

considerando che occorre adattare i codici dei prodotti figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1370/95 per tener conto delle recenti modifiche del regolamento (CEE) n. 3846/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA APPROVATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1370/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli di esportazione chiesti a partire dal 4 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU L 133 del 17. 6. 1995, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU L 339 del 10. 12. 1997, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 55 del 25. 2. 1998, pag. 1.